INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 27

Riunioni delle Commissioni consultive

Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri e per la validita' delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 2), 3) e 4) del terzo comma dell'articolo 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere confermati.(5)

Versione in vigore dal 8 settembre 1974, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Sesto — Organi dell'Amministrazione
Capo	I — Organi collegiali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La L. 12 agosto 1974, n. 370, nel modificare la L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-27-riunioni-delle-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

commissioni-consultive/versione/5